

Prof. Avv. UGO RUFFOLO
già Ordinario di Diritto Civile nell'Università di Bologna

Via A. Testoni, 5
Tel. (051) 23 74 40
Fax 22 56 73
40123 BOLOGNA
studio.bologna@studioruffolo.it

C.so Vittorio Emanuele II, 308
Tel. (06) 68 30 88 43
Fax 68 92 8230
00186 ROMA
studio.roma@studioruffolo.it

Via C. Freguglia, 10
Tel. (02) 70 10 92 23
Fax 54 65 154
20122 MILANO
studio.milano@studioruffolo.it

INTERVENTO SU
“DIRITTI DI ACCESSO ALLA RETE E TUTELA PER LESIONI DEI
DIRITTI DEI SINGOLI”.
Prof. Ugo Ruffolo

I. I “diritti” e la tutela dei singoli

I.1. Il diritto di accesso alla rete presenta un duplice volto, potendo essere riguardato sia come “*diritto alla connessione*” sia come “*diritto di parlare in rete*”. In particolare:

(i) diritto alla connessione. Sotto questo profilo il diritto di accesso alla rete potrebbe configurarsi come diritto di accesso ad un servizio pubblico essenziale;

(ii) diritto di “parlare in rete”. In questa accezione il diritto di accesso alla rete rientra nel diritto di manifestazione del pensiero e di informazione di cui condivide tutte le guarentigie costituzionali.

I.2. Quanto al primo profilo, parlare di internet come di un servizio pubblico essenziale significa riconoscere la necessità di garantire ad ogni persona il diritto di accedervi, in condizioni di parità ed effettività, favorendo peraltro lo sviluppo di modalità tecnologicamente adeguate.

I.3. Quanto al secondo degli evidenziati aspetti, se si riflette sul fatto che il diritto di accesso alla rete è strumentale all’esercizio di altri diritti, in *primis* a quello di espressione, ben si comprende di quanti e quanto cruciali siano i problemi relativi alla libertà di opinione e di informazione nell’era e sul mezzo internet. Ed, infatti, la libertà di opinione e di informazione significa, oggi, anche accesso alla rete. La rete consente fra l’altro di essere “editori di se stessi”: il diritto di accesso alla rete potrebbe in questo modo rientrare anche nell’ambito della libertà di informare (e qui si ripropone il generale interrogativo su quanto il diritto alla informazione sia diritto ad informare e quanto invece diritto ad essere informati).

I.4. Il diritto di accesso alla rete inteso come “diritto di parlare in rete” ripropone poi tutti i dubbi intorno alla difficile distinzione fra manifestazione del pensiero ed altri diritti e libertà meno intensamente tutelati (così i diritti di natura economica: si pensi all’articolo 41 della Costituzione italiana). Tale diritto, inoltre, inteso in tale accezione, potrebbe essere caratterizzato, sul piano dell’*enforcement*, dal limite della insuscettibilità di censura tipico della manifestazione del pensiero; la quale,

anche ove lesiva di diritti di terzi, può essere fonte di responsabilità risarcitoria ma non oggetto di inibitoria.

I.5. Si pongono conseguentemente numerosi interrogativi: in che limiti si può “togliere l’accesso alla rete” con provvedimenti inibitori? Se e quando si può “oscurare” un messaggio in rete? Se e quando si può invece “tagliare” l’utenza? E, su altro versante, in che limiti posso imporre il silenzio stampa *on line*? Esiste un diritto a non essere “oscurato” e a non essere censurato in rete?

I.6. Il diritto di accesso alla rete può, allora, essere ricostruito anche come nuovo diritto della personalità *ex art. 2 Cost.* Esso potrebbe così rientrare nei cd. diritti di quarta generazione, categoria discussa, eterogenea e dai contorni mutevoli connessi allo sviluppo delle nuove tecnologie (i diritti di quarta generazione ricomprendono pretese di varia natura come il diritto all’ambiente, allo sviluppo, alla riservatezza, alla privacy, all’integrità del patrimonio genetico ed i diritti relativi al fine-vita).

I.7. Il diritto di accesso alla rete potrebbe altresì inserirsi nella riflessione sui cd. “beni comuni”. Si tratta di nuova categoria concettuale, nella quale rileva non tanto l’idea di appartenenza del bene e l’esclusività tipico dell’istituto proprietario, ma la possibilità di funzionalizzazione: la categoria dei beni comuni appare infatti connotata dalla *funzione* del bene e dalla destinazione all’uso collettivo, a prescindere dalla sua natura pubblica o privata. Si fanno, dunque, convergere in essa realtà fra loro assai distanti (dal tradizionale tema della salute, a quello dei beni immateriali, dell’accesso alle risorse naturali come quelle idriche, sino alle cruciali questioni riguardanti internet) accomunate tuttavia dall’esigenza di una generale accessibilità siccome ambiti in cui si esprime l’esercizio di diritti fondamentali legati alla persona ed al suo libero sviluppo.

II. I “doveri” e la tutela della collettività

II.1. Accanto ai problemi tutti di cui sopra, in termini di “diritti”, vi sono quelli dei “doveri”, sia di chi accede alla rete, tanto per ricevere che per comunicare, sia dei gestori dei relativi servizi. Problema serio è quello degli illeciti telematici e della tutela sia della collettività che dei singoli soggetti lesi. La tutela dei singoli, ^{a)} può essere risarcitoria o inibitoria, ed in questo secondo caso si pongono i noti problemi di “censura” alla “manifestazione” del pensiero”; e ^{b)} può rivolgersi contro l’inserzionista della comunicazione illecita e/o contro il *provider*, o comunque il gestore dei servizi e della rete. In questo secondo caso, la nota transnazionalità della localizzazione dei server (e dei loro gestori) genera gli altrettanto noti problemi di *enforcement*.

II.2. Ma la questione degli illeciti via web non tocca solo la tutela dei diritti dei singoli, coinvolgendo anche quelli della collettività. Soprattutto di fronte ai nuovi pericoli da terrorismo, ed all’uso “terroristico” dei nuovi media. Uso che “abusa” della libertà di parola come pietra angolare

costituzionale di tutte le democrazie, e dunque del costituzionale divieto di *enforcement* come “censura”.

II.3. Senza rinunciare alle libertà in nome del conflitto fra “diritti”, è tempo di pensare a forme di *enforcement* preventivo, capace di impedire l’accesso in rete e/o di rimuovere in tempi fulminei contenuti che son violazione di “doveri”. Quali i contenuti volti a diffondere il terrore, o la sua apologia, o il proselitismo; o ad avvantaggiare comunque crimini terroristici.

II.4. Una via possibile è quella sia dell’*enforcement* fulmineo successivo (che, tempestivamente “oscurando” limita quasi a zero la diffusione), sia di quello preventivo, anche sulla base di un qualche sapiente algoritmo... “censorio” che blocchi prima della diffusione in rete comunicazioni o immagini inaccettabili, quali fotogrammi da decapitazioni in diretta, “testamenti spirituali” ed incitazioni ad uccidere da parte di un terrorista che si sia appena fatto esplodere, e simili.

II.5. Sul piano giuridico, per giustificare la compatibilità di norme repressive con i diritti e le libertà costituzionali di parola, sarebbe forse possibile battere strade omologhe a quelle, già praticate o in studio, per crimini odiosi come la pedofilia o i “reati d’odio” oltre che per reati ed associazioni di mafia. Invero, in molte democrazie si ritiene compatibile con la libertà di pensiero addirittura il reato di “negazionismo” (che è mera opinione, seppur aberrante), o si incrimina come reato d’odio ogni “mera” espressione razzista o sessista (aberrante, ma mera opinione, quando non travalica in incitazione a corrispondenti illeciti), in quanto ritenuta *in re ipsa* incitazione o concorso rispetto a quei crimini.

II.6. Senza entrare qui ed ora nel complesso tema della compatibilità delle libertà costituzionali (e dei “diritti umani”) con tali previsioni penalistiche, e comunque con lo strumento inibitorio come *enforcement* per quelle comunicazioni devianti, può forse considerarsi che quegli orientamenti potrebbero ben essere estesi ad ogni comunicazione con la quale il terrorismo si nutre servendosi dei (ed asservendo i) vecchi e nuovi media.

II.7. Il discorso è ancor più delicato sul fronte del diritto di cronaca. Si dice che se una grande quercia si schianta in un bosco remoto con un grande tonfo senza che nessuno la veda, l’evento non è mai esistito. Il terrorismo sarebbe incapace di terrorizzare senza la cronaca dei suoi proclami o delle gesta dei terroristi. Senza contare che vicende terroristiche in atto, o terroristi in fuga, talora godono dell’involontario quanto incisivo ausilio delle notizie diffuse dei media, vecchi e nuovi, prodighi di dati e immagini persino circa la dislocazione, strategie e propositi delle “forze dell’ordine”. Non si può imporre il silenzio stampa come coprifuoco informativo da stato di guerra, ma neppure consentire al terrorista asserragliato con ostaggi di identificare e localizzare tiratori scelti e teste di cuoio della Polizia, connettendosi in rete o guardando la diretta televisiva.

II.8. Ne emerge un singolare paradosso. Accanto ai nuovi diritti, individuali, collettivi e sociali, ed alle nuove libertà, emergono nuovi gravi pericoli di lesione degli uni e delle altre. Quale tutela? Il singolare paradosso è che tale tutela potrebbe passare, talora, per la compressione di “vecchi” diritti e “vecchie” libertà.

II.9. La libertà di comunicare è sacra. Ed il web la ha resa accessibile a tutti. Se prima ciascuno era libero di manifestare il pensiero, ma doveva trovare un editore o una emittente per poterlo comunicare, oggi con la rete ciascuno è editore di se stesso.

II.10. Si può limitare tale libertà quando il suo abuso ne compromette gravemente altre? Da una parte è questa la giustificazione della censura nelle dittature. Dall'altra, una libertà senza limiti può essere liberticida. Il problema, sul piano costituzionale, è presente anche per altri diritti fondamentali. Il primo fra essi, quello dell'eguaglianza formale (tutti sono eguali di fronte alla legge...), può subire limiti in nome della esigenza di correttivi in nome della eguaglianza sostanziale. E' il conflitto fra il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione italiana. E' quest'ultimo che consente “diseguaglianze compensative” a favore di minoranze o categorie sfavorite (si pensi alle “quote rosa”...).

II.11. Il paradosso ancor più singolare è che la necessità di *enforcement* contro la criminalità in rete (dalla pedofilia al terrorismo) deve usare strumenti che finora erano stati connotati sempre come sommamente negativi: le tecniche per oscurare la rete!